

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte del Comune di Tribiano (di seguito denominato Comune) di incarichi di lavoro autonomo, le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, 6 bis, 6 ter, 6 quarter del decreto legislativo n. 165/2001, dell'articolo 110 comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3, commi 55, 56, 57 e 76, della legge n. 244/2007 modificati dall'articolo 46 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ai comuni e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, evidenziando l'alta professionalità richiesta;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e comportare il ricorso esterno a "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" attinente l'oggetto dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in

ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Comune procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'articolo 4 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all'albo pretorio comunale, sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

2. Negli avvisi sono evidenziati:

- l'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la sua durata;
- il compenso previsto;
- indicazione del responsabile del procedimento.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o, comunque, di essere in possesso dei requisiti necessari nei casi in cui non è prevista necessariamente la specializzazione universitaria.

5. Il Comune procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- offerta economica o ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione;

6. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Comune può definire ulteriori criteri di selezione.

7. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, il Comune può comunque avvalersi della procedura individuata dall'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006).

8. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si rinvia a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici.

8. Nel caso in cui la procedura comparativa dovesse andare deserta oppure la selezione dei candidati sia infruttuosa, il Comune provvede all'assegnazione diretta dell'incarico.

Articolo 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis 6 quater dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 i componenti dell'Organo di Valutazione Strategica e gli organi di controllo interno.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine; sono tali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
3. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità e pertanto il Comune si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, gli incarichi di difesa e di rappresentanza in giudizio, oltre che la nomina dei membri di commissione di gara e di concorso.
4. E' ammessa l'assegnazione diretta di un incarico, a condizione che rappresenti una eccezione, motivando la necessità nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando il Comune dimostri di avere la necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incarico.

Articolo 5

Liste di accreditamento di esperti

1. Il Comune può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il Comune può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
3. E' altresì ammessa la chiamata diretta attingendo direttamente dalle liste di accreditamento a condizione che venga garantita una adeguata rotazione nella attribuzione degli incarichi.
4. E' ammessa l'assegnazione diretta di un incarico, a condizione che rappresenti una eccezione, motivando la necessità nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra .

Articolo 6

Formalizzazione dell'incarico

1. Il Comune formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, nel quale sono specificati:
 - i motivi che determinano il ricorso all'incarico;
 - l'oggetto, la durata e il luogo di esecuzione della prestazione;
 - l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
 - i requisiti tecnici ed economici inerenti l'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
 - le procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
 - i motivi per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 4.

2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, ove il Comune ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
4. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso, proporzionale all'utilità conseguita, devono essere comunicati all'interessato dal Segretario Generale e/o dal dirigente competente e devono essere pubblicati nel sito web del Comune.
5. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato dello stesso incarico e con dichiarazione espressa di approvazione del disciplinare d'incarico. L'interessato dovrà, altresì, dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni che gli fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Segretario Generale e/o il dirigente responsabile verificano il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Articolo 8

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Il Comune rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica (sito web), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il relativo compenso.
3. L'efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web del Comune.

Articolo 9

Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 € devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'articolo 1 comma 173, Legge 266/2005.

Articolo 10

Invio alla Corte dei Conti

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.